

**LEGGE REGIONALE N. 90 DEL 26-06-1980  
REGIONE LAZIO**

**Norme per la ricerca, coltivazione e utilizzazione delle  
acque minerali e termali nella Regione Lazio.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO  
N. 21  
del 30 luglio 1980

*Il Consiglio regionale ha approvato.  
Il Presidente della Giunta Regionale  
promulga la seguente legge;*

**ARTICOLO 1**

La presente legge, nell' ambito delle norme previste dal DPR 24 luglio 1977, n. 616 e dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, definisce, disciplina e regola la ricerca e la coltivazione delle acque minerali e termali esistenti nel territorio della Regione Lazio.

Tali beni fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione Lazio a norma dell' articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

## ARTICOLO 2

Permesso di ricerca

La ricerca delle acque minerali e termali è consentita solo a chi è munito di permesso.

Il permesso di ricerca è rilasciato dalla Giunta regionale

a coloro che ne facciano richiesta purchè abbiano le necessarie e comprovate capacità tecniche ed economiche.

Gli enti territoriali e loro consorzi, i proprietari e possessori dei fondi compresi nel perimetro di ricerca, che abbiano comprovate capacità tecniche ed economiche, hanno, nel' ordine, diritto di precedenza nel rilascio del permesso.

Il permesso di ricerca è rilasciato per un' area non eccedente di massima trecento ettari e per ogni area non è possibile rilasciare più di un permesso.

## ARTICOLO 3

L' istanza per il permesso di ricerca delle acque minerali

e termali deve indicare:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita e titoli professionali del richiedente. Qualora la richiesta provenga

da una società alla domanda dovrà essere allegata copia autentica dell' atto costitutivo e dello statuto nonchè un certificato del tribunale dal quale risultino nominativamente le cariche sociali. Gli enti locali dovranno allegare la delibera consiliare;

b) l' area richiesta con l' individuazione catastale;

c) i fini cui si tende con l' indicazione degli elementi

tecnico - scientifici e storici sui quali è basata la previsione di rinvenimento;

d) il programma di ricerca e le attrezzature ed i sistemi che si intendono adottare;

e) le generalità complete ed i titoli professionali dei tecnici da impiegare nella ricerca;

f) le previsioni di spesa ed i relativi mezzi di finanziamento.

Alla istanza devono essere acclusi:

- a) una tavoletta topografica in scala 1/ 25.000 edita dall' Istituto geografico militare - IGM, con su riportati i limiti dell' area richiesta;
- b) le mappe catastali e l' elenco dei proprietari e dei possessori dei fondi interessati;
- c) breve relazione idrogeologica sulle possibilità di reperimento dell' acqua minerale e termale;
- d) ogni altro eventuale documento che si rendesse necessario.

#### **ARTICOLO 4**

Il permesso di ricerca di acqua minerale e termale è rilasciato dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore

all' industria, previo parere della commissione di cui all' articolo 40 della presente legge.

Il rilascio del permesso costituisce approvazione del programma di cui alla lettera d) del primo comma dell' articolo 3 della presente legge.

Ogni variante al programma dovrà essere autorizzata dalla Giunta regionale.

Il permesso di ricerca deve essere notificato ai proprietari ed, ai fini dell' accesso, ai possessori dei terreni interessati almeno trenta giorni prima dell' inizio dei lavori.

Tutte le spese occorrenti per l' istruttoria dell' istanza di permesso sono a carico del richiedente.

## **ARTICOLO 5**

Durata, cessione del permesso e diritto proporzionale  
Il permesso di ricerca non può avere validità superiore ai tre anni.

Il permesso può essere prorogato per una sola volta e per un periodo non eccedente la durata di un anno, previa domanda di proroga presentata alla Giunta regionale almeno trenta giorni prima della scadenza.

Il permesso di ricerca non può essere trasferito per atto tra vivi senza l' autorizzazione della Giunta regionale.

Il nuovo ricercatore subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dal provvedimento con il quale il permesso è stato rilasciato.

Il ricercatore deve corrispondere alla Regione Lazio il diritto proporzionale annuo di lire tremila per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell' area del permesso.

## **ARTICOLO 6**

Lavori di ricerca

I possessori o i proprietari dei fondi compresi nel perimetro quale si riferisce il permesso di ricerca non possono opporsi ai lavori di ricerca.

E' fatto obbligo al ricercatore, prima di iniziare qualsiasi opera di perforazione, di comunicare alla Regione l' ubicazione e le caratteristiche tecniche dei sondaggi nonchè il nome del direttore dei lavori.

E' fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni causati dai lavori di ricerca.

I proprietari o i possessori dei terreni possono richiedere l' imposizione di una adeguata cauzione per la liquidazione di eventuali danni a colture o cose.

L' ammontare di tale cauzione, in caso di mancato accordo tra le parti, viene fissato dalla Giunta

regionale,  
su proposta dell' assessore all' industria.

L' avvenuto deposito della somma presso la tesoreria regionale abilita il ricercatore ai lavori di ricerca.

Ogni ulteriore contestazione tra proprietario o possessore del terreno e ricercatore è di competenza dell' autorità giudiziaria.

## **ARTICOLO 7**

Rinvenimenti

Il titolare del permesso di ricerca deve dare comunicazione scritta entro quindici giorni alla Giunta regionale dell' avvenuto rinvenimento.

E' vietata l' utilizzazione commerciale anche momentanea di qualsiasi reperto e fino all' emanazione del decreto di concessione rimangono fermi i diritti e gli obblighi stabiliti dalla presente legge.

## **ARTICOLO 8**

Decadenza e revoca del permesso

La Giunta regionale, su proposta dell' assessore all' industria, dichiara la decadenza del permesso di ricerca quando:

- a) senza giustificato motivo non si è dato inizio

ai lavori entro novanta giorni dal rilascio del permesso o quando questi sono rimasti sospesi per egual periodo di tempo;

b) si siano utilizzati i reperti a scopo commerciale prima del decreto di concessione;

c) siano venuti meno i requisiti di capacità tecnico - economica;

d) il permesso di ricerca sia stato trasferito a terzi senza l' autorizzazione di cui all' articolo 5 della presente legge.

Il permesso di ricerca può essere revocato con provvedimento della Giunta regionale per sopravvenuti e prevalenti motivi di interesse pubblico nel qual caso il ricercatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

Salvo il caso previsto dal comma precedente, il ricercatore non ha diritto ad alcun rimborso, compenso o indennità per i casi di decadenza.

## **ARTICOLO 9**

La concessione

La concessione è rilasciata dalla Giunta regionale, previo parere dei comuni interessati, a chiunque ne faccia richiesta purchè abbia comprovata capacità tecnico - economica a condurre l' impresa.

Hanno, nell' ordine, diritto di precedenza per le concessioni:

- 1) gli enti territoriali e i loro consorzi;
- 2) il ricercatore;
- 3) i proprietari dei fondi oggetto della concessione;
- 4) i possessori dei fondi oggetto della concessione.

A parità di condizione la data di presentazione della domanda costituisce titolo di preferenza.

Il ricercatore, quando non ottenga la concessione, ha diritto di conseguire, a carico del concessionario una indennità rapportata al lavoro di ricerca, al capitale impiegato e ad un premio di scoperta.

## **ARTICOLO 10**

Zone di protezione

Costituiscono zone di protezione igienico - sanitaria le estensioni territoriali che sono necessarie per la salvaguardia dei requisiti geologici e igienico - sanitari delle sorgenti.

Costituiscono zone di protezione ambientale le estensioni territoriali che sono necessarie per la salvaguardia, la conservazione e la qualificazione delle sorgenti.

Le delimitazioni di tali aree nelle more della redazione e adozione del piano di cui all' articolo 36, risulteranno in ogni caso nel provvedimento di concessione.

Le delimitazioni così effettuate costituiranno agli effetti dell' articolo 38 stralcio di piano e i comuni interessati dovranno adeguarvisi con le procedure ivi previste entro quattro mesi dalla deliberazione della Giunta regionale del provvedimento di concessione.

## **ARTICOLO 11**

Domanda di concessione

La domanda di concessione è rivolta alla Giunta regionale

e deve contenere:

- a) generalità , domicilio e titoli professionali del richiedente;
- b) ubicazione e denominazione delle sorgenti;
- c) tavoletta topografica in scala 1/ 25.000 edita dall' Istituto geografico militare - IGM - con su riportati i limiti dell' area richiesta;
- d) le mappe catastali con l' elenco dei proprietari o possessori dei fondi interessati;
- e) relazione idrogeologica dettagliata contenente tutti gli elementi utili per una conoscenza completa anche ai fini dell' individuazione delle zone di protezione di cui all' articolo 10 della presente legge, sia dei terreni che del bacino idrico di alimentazione;
- f) analisi chimico - fisica e batteriologica da cui risultino tutte le caratteristiche dell' acqua, eseguite presso un laboratorio autorizzato;
- g) programma dei lavori di coltivazione del giacimento con tutti gli elaborati grafici e una relazione tecnico - finanziaria da cui risultino gli importi di spesa e i mezzi di finanziamento nonchè i tempi per l' attuazione del programma stesso;
- h) documentazione attestante le capacità tecniche ed economiche del richiedente;
- i) ogni altro eventuale documento che si rendesse necessario.

Qualora la concessione sia richiesta da una società , all' istanza devono essere allegate copia autentica dell' atto costitutivo e dello statuto nonchè un certificato del tribunale dal quale risultino nominativamente le cariche sociali e l' assenza di procedimenti fallimentari in corso.

Gli enti locali dovranno allegare la delibera consiliare.

## **ARTICOLO 12**

Provvedimento di concessione

Il provvedimento di concessione rilasciato con delibera della Giunta regionale contiene:

- a) il nome del concessionario e l' indicazione del

suo domicilio;

b) la denominazione della concessione e l' indicazione della sua durata;

c) l' indicazione della località dove è ubicata la sorgente;

d) la delimitazione della concessione, sua estensione, natura e situazione;

e) le delimitazioni delle zone di protezione ai sensi dell' articoo 10 della presente legge;

f) l' obbligo di provvedere, con misuratori di portata e di conducibilità elettrica alla sorgente o in prossimità

dell' impianto di utilizzazione nonchè di pluviografi e termografi ubicati in posizione idonea nell' area di concessione, alla raccolta e conservazione dei dati concernenti sia le portate e le caratteristiche dell' acqua

sia la meteorologia della zona di concessione;

g) l' indicazione degli obblighi e delle condizioni cui è subordinata la concessione in relazione alla sua utilizzazione;

h) la determinazione delle indennità eventualmente dovute al ricercatore e ai proprietari ai sensi dell' articolo 9 della presente legge.

Al provvedimento saranno uniti il verbale di delimitazione

della concessione, la relativa planimetria in scala 1/ 5.000, l' elenco dei proprietari dei fondi compresi

nell' area di concessione e nelle zone di protezione con l' individuazione catastale dei fondi stessi.

Il provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale

della Regione Lazio e trascritto, anche nei confronti dei proprietari dei fondi di cui al citato elenco, alla conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese del concessionario.

## **ARTICOLO 13**

Riconoscimento

Entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione, il concessionario deve presentare alle autorità competenti ai sensi dell' articolo 6, lettera t),

della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istanza per il riconoscimento dell' acqua minerale e termale e per la approvazione dell' etichetta nel caso di imbottigliamento.

Dell' avvenuto adempimento deve esserne data comunicazione alla Giunta regionale.

#### **ARTICOLO 14**

Pertinenze

Costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque minerali e termali.

Il bene oggetto della concessione e le sue pertinenze sono soggetti alla disciplina degli immobili.

#### **ARTICOLO 15**

Utilizzazione

L' utilizzazione delle acque minerali e termali per scopi igienico - sanitari e terapeutici può avvenire sulla

base delle vigenti norme igienico - sanitarie comunitarie, nazionali e regionali in stabilimenti termali o in stabilimenti di imbottigliamento ivi comprese le bibite in acqua minerale.

## **ARTICOLO 16**

L' autorizzazione all' apertura e all' esercizio di stabilimenti termali e di imbottigliamento è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.

## **ARTICOLO 17**

Istanza per l' autorizzazione

Il concessionario che intenda imbottigliare acqua minerale e/ o aprire uno stabilimento termale deve presentare la domanda al Presidente della Giunta regionale allegandovi tutta la documentazione di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 e successivi provvedimenti.

Inoltre, a complemento, alla domanda dovrà allegare:

- a) il riconoscimento di cui all' articolo 13 della presente legge;
- b) gli esemplari dell' etichetta conformi a quanto disposto dal decreto ministeriale 22 giugno 1978;
- c) la dichiarazione dell' uso al quale sono destinati gli stabilimenti termali, le cure termali da praticare e il periodo di apertura al pubblico;
- d) la descrizione dei recipienti, conforme alle norme nazionali, che verranno usati per la messa in vendita dell' acqua e ogni altra indicazione in relazione alla vigente disciplina igienico - sanitaria ivi comprese

le direttive comunitarie;

e) ogni altro documento che si rendesse necessario.

Per gli stabilimenti in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere prodotti entro sei mesi da tale data, copie conformi delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero della sanità .

L' autorizzazione di cui al presente articolo è condizionata all' ottenimento della concessione edilizia del comune.

## **ARTICOLO 18**

Decreto di autorizzazione

Il decreto di autorizzazione rilasciato dal Presidente della Giunta regionale fissa tutti gli obblighi e le condizioni

descritte nel regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 e successivi provvedimenti.

Inoltre il provvedimento deve indicare:

1) per gli stabilimenti termali:

a) periodi annuali di apertura, funzionamento e chiusura dello stabilimento;

b) località , comune e provincia dove è ubicato lo stabilimento;

c) l' uso terapeutico al quale l' acqua è destinata;

d) tutti gli obblighi e le condizioni cui si intende subordinare l' autorizzazione in relazione alla sua utilizzazione;

e) l' obbligo di ripetere ogni tre anni tutte le analisi chimiche e quelle batteriologiche almeno una volta l' anno;

f) il riconoscimento di cui all' articolo 13 della presente legge.

2) per l' imbottigliamento:

a) il nome dell' acqua minerale;

b) i tipi di recipienti con i quali l' acqua verrà messa in vendita;

c) l' uso al quale l' acqua è destinata;

d) gli esercenti cui eventualmente è riservata la vendita;

e) quanto prescritto dai punti a), b), d), e), f), del presente articolo.

## **ARTICOLO 19**

Violazione delle norme igienico - sanitarie

Ferma restando l' applicazione dell' articolo 26 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, in caso di gravi violazioni delle norme in materia igienico - sanitaria, previa diffida, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto procede alla sospensione dell' autorizzazione e in casi più gravi alla pronuncia di decadenza del concessionario della concessione.

## **ARTICOLO 20**

L' acqua minerale non può essere messa in commercio in recipienti diversi da quelli autorizzati dal decreto di cui all' articolo 18, n. 2 lettera b) della presente legge.

## **ARTICOLO 21**

### Erogazioni di mescita

Il Presidente della Giunta regionale, sentito il comune e il concessionario, in deroga a quanto stabilito nell' articolo 15 della presente legge, può disporre la collocazione di appositi erogatori di mescita dell' acqua minerale fuori dello stabilimento esclusivamente per l' uso personale degli abitanti del comune ove è collocata la sorgente.

Il Consiglio regionale emanerà norme per l' uso di tali erogazioni.

## **ARTICOLO 22**

### Esercizio e sospensione

Le concessioni devono essere costantemente esercitate tranne che sia consentita dalla Giunta regionale la sospensione dell' attività per grave e giustificato motivo.

La sospensione dell' attività termale o di imbottigliamento limitatamente ai periodi di fermo stagionale indicati nel provvedimento di autorizzazione di cui all' articolo 18 della presente legge, non costituiscono interruzione dell' attività di cui al precedente comma.

Solo gli enti locali possono subconcedere a norma della legge 3 aprile 1961, n. 283 ed il relativo contratto deve essere approvato dalla Giunta regionale.

Ogni trasferimento per atto tra vivi della concessione è nullo se non è preventivamente autorizzato dalla Giunta regionale.

## **ARTICOLO 23**

Diritti

Il diritto annuo anticipato dovuto dai titolari di concessioni di acque minerali e termali è fissato nelle seguenti misure:

- concessioni fino a 25 Ha L. 250.000
- concessioni di oltre 25 Ha e fino a 70 Ha L. 350.000
- concessioni di oltre 70 Ha L. 450.000

Gli importi indicati nel comma precedente devono essere corrisposti anticipatamente da ciascun concessionario

alla rispettiva scadenza annua.

Nessuna integrazione è dovuta per l' annualità in corso

alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il 50 per cento del diritto annuo di cui al primo comma del presente articolo è devoluto al comune o ai comuni sul cui territorio trovasi l' area di concessione.

Se l' area ricade nel territorio di più comuni il diritto

viene ripartito in modo proporzionale alla quantità di territorio oggetto della concessione ricadente in ciascun comune.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano

anche per le concessioni già in atto all' entrata in vigore della presente legge.

## **ARTICOLO 24**

### Ampliamenti

Per le utilizzazioni di nuove captazioni di un' acqua già riconosciuta, previa analisi chimica e batteriologica, è necessaria l' autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale con procedura di urgenza.

## **ARTICOLO 25**

### Tariffe e prezzi

Le tariffe delle singole cure termali nonchè i prezzi di vendita dell' acqua minerale comunque utilizzata dovranno essere comunicate annualmente alla Regione Lazio prima della loro applicazione.

## **ARTICOLO 26**

### Durata della concessione

La concessione di cui all' articolo 12 della presente legge non può avere durata superiore ad anni trenta.

## **ARTICOLO 27**

Scadenza del termine

Alla scadenza del termine fissato nel decreto di cui all' articolo 12 della presente legge, la concessione può essere rinnovata semprechè il concessionario abbia curato

con diligenza la valorizzazione del bene e ne abbia fatta richiesta almeno un anno prima.

In caso di mancato rinnovo il concessionario deve procedere alla consegna del bene oggetto della concessione

ivi comprese le pertinenze di cui all' articolo 14 della presente legge.

La Giunta regionale disporrà per la custodia del bene per la consegna al nuovo concessionario.

## **ARTICOLO 28**

Rinuncia

Il concessionario può rinunciare alla concessione mediante

dichiarazione scritta rivolta alla Giunta regionale senza apporvi condizione alcuna.

Sulla domanda di rinuncia provvede la Giunta regionale.

## **ARTICOLO 29**

Decadenza e revoca

La Giunta regionale pronuncia la decadenza della concessione quando il concessionario, nonostante diffida:

a) abbia violato quanto disposto all' articolo 13, all' articolo 20 e ciò abbia implicato violazione di norme igienico - sanitarie, all' articolo 22, all' articolo 23, primo comma;

b) senza giustificato motivo non abbia dato inizio ai lavori di coltivazione nei tempi e nei modi previsti dal programma;

c) abbia violato, oltre i casi previsti nell' articolo 19, in modo grave le norme di polizia mineraria.

La concessione può essere revocata con provvedimento della Giunta regionale per sopravvenuti e prevalenti motivi di interesse pubblico nel qual caso il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

In nessun caso, escluso quello previsto dal comma precedente, il concessionario ha diritto a rimborsi, compensi o indennità dalla Regione Lazio.

La Giunta regionale adotta i provvedimenti di conservazione e di tutela del patrimonio indisponibile.

## **ARTICOLO 30**

Controlli, vigilanza, indagini

La Giunta regionale provvede alla vigilanza e al controllo sulle acque minerali e termali nonchè sugli stabilimenti termali e di imbottigliamento oggetto di concessione e di autorizzazione.

La Giunta regionale, nei controlli e nella vigilanza, si avvale dell' opera dell' istituto superiore di sanità delle province, dei comuni e delle strutture sanitarie previste dalla riforma sanitaria.

Per particolari studi ed indagini la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione dell' istituto superiore di sanità e degli istituti universitari.

## **ARTICOLO 31**

### **Sanzioni**

Chiunque intraprenda la ricerca di acque minerali o termali senza la prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni.

Chiunque comunque utilizzi le acque termali e/ o minerali o apra stabilimenti termali e/ o di imbottigliamento senza le relative concessioni e/ o autorizzazioni è punito con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Il ricercatore o il concessionario che comunque contravvenga a quanto stabilito nell' articolo 4, nell' articolo 7, nell' articolo 18, nell' articolo 25 e nell' articolo 27, sono puniti con una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni.

Le sanzioni sono irrogate dalla Regione Lazio o dal comune competente per territorio, sentita la commissione regionale consultiva.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune nel cui territorio si è concretizzata la violazione.

## **ARTICOLO 32**

Le spese per l' istruttoria delle istanze di autorizzazione di cui alla presente legge sono a carico del richiedente.

Le spese occorrenti per l' esercizio di vigilanza sulle attività estrattive minerali e termali della presente legge e sulla attuazione dei programmi di lavorazione sono a carico dell' esercente.

E' facoltà dell' Amministrazione regionale determinare le modalità per il versamento anticipato, anche in forma forfettaria, delle spese indicate nei precedenti due commi del presente articolo.

## **ARTICOLO 33**

Concessioni vigenti

Le concessioni e le subconcessioni di cui alla legge 3 aprile 1961 n. 283 vigenti all' atto di entrata in vigore

della presente legge sono confermate purchè siano in esercizio e comunque non ricadano nei casi previsti dall' articolo 29 della presente legge.

## **ARTICOLO 34**

Direzione unica

Al fine di disciplinare e razionalizzare lo sfruttamento delle risorse naturali, qualora più concessioni derivino da un unico bacino e la mancanza di unitarietà del sistema di coltivazione comprometta la possibilità di una conveniente utilizzazione, i singoli concessionari potranno essere assoggettati, con decreto del Presidente della Giunta, ad un disciplinare degli emungimenti.

Il decreto di cui al comma precedente sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

## **ARTICOLO 35**

Archivio dati

E' istituito un archivio dati delle acque minerali e delle terme della Regione Lazio.

La formazione ed il funzionamento di tale archivio sono regolamentati dal Consiglio regionale.

I concessionari, pena la revoca della concessione stessa, sono tenuti a fornire i dati che saranno richiesti dal regolamento di cui al comma precedente.

## ARTICOLO 36

Piano regionale per le attività concernenti le acque minerali e termali

Nel quadro più generale del piano di sviluppo economico della Regione Lazio e di un' organica politica di valorizzazione e gestione del patrimonio delle acque minerali e termali nonché nell' interesse pubblico generale,

entro due anni dall' entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con la collaborazione delle province, comuni e loro consorzi, delle comunità montane e delle istituzioni universitarie, redige un piano regionale del settore delle acque minerali e termali.

Tale piano deve in particolare:

a) individuare le aree suscettibili di attività concernenti

le acque minerali e termali in rapporto alle loro consistenze estrattive;

b) delimitare cartograficamente le zone territoriali da destinare ad attività di acque minerali e termali e le zone da salvaguardare tenendo conto dello sviluppo turistico e industriale nonché dei fabbisogni medico - termali in rapporto anche alla programmazione sanitaria regionale secondo ipotesi di medio e lungo periodo al fine di graduare l' utilizzazione delle aree di cui al punto precedente;

c) definire i criteri per la localizzazione delle singole concessioni all' interno delle aree delimitate;

d) indicare le principali specializzazioni curative e individuare i centri termali con validità curativa e turistica

con particolare riferimento agli aspetti della prevenzione

e riabilitazione nel quadro della più ampia diffusione della pratica del termalismo sociale;

e) proporre forme di incentivazione delle attività termali e idrominerali ritenute valide;

f) predisporre la razionalizzazione del flusso dei curandi e lo scambio delle prestazioni a livello regionale

e interregionale;

g) proporre iniziative regionali di promozione, in Italia ed all' estero, delle terme del Lazio, previa intesa

con il Governo nell' ambito degli indirizzi fissati dallo Stato, come stabilito nell' articolo 4 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 616 del 1977.

### **ARTICOLO 37**

Redazione e adozione del piano

Il piano regionale per le attività minerali e termali sarà redatto entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per la redazione del piano regionale saranno consultate le forze imprenditoriali, i sindacati, le formazioni sociali e le organizzazioni culturali e professionali comunque interessate.

La Giunta regionale adotta il piano regionale o gli stralci dello stesso e li trasmette al Consiglio regionale che li approva con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il piano regionale e/ o gli stralci dello stesso potranno essere variati seguendo le stesse procedure previste per la redazione della stesura iniziale.

### **ARTICOLO 38**

Nella redazione del piano regionale potranno essere effettuati stralci in relazione all' urgenza e al rilievo socio - economico dei problemi connessi all' attività stessa.

### **ARTICOLO 39**

Entro quattro mesi dalla pubblicazione del piano regionale delle attività termali e minerali e/ o stralci dello stesso, i comuni adegueranno ad esso i propri strumenti urbanistici.

Il piano comunale delle attività minerali e termali e/ o stralci dello stesso è adottato con deliberazione del consiglio comunale.

Per i comuni sprovvisti di detti strumenti urbanistici sia la delimitazione delle aree sia le norme relative dovranno risultare da apposito piano delle attività estrattive da adottarsi dal consiglio comunale secondo le procedure previste nel presente articolo entro quattro mesi dalla pubblicazione del PRAT - piano regionale delle acque minerali e termali - e/ o stralci dello stesso.

### **ARTICOLO 40**

Commissione consultiva

Entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente

legge con proprio decreto il Presidente della Giunta, su proposta dell' Assessore all' industria, nomina

la commissione regionale consultiva per le acque minerali e termali così composta:

a) un rappresentante della Giunta regionale con funzioni di presidente che eventualmente può, di volta in volta, farsi sostituire da un suo delegato;

b) sei esperti in materia di attività di acque minerali e termali designati tre dal Consiglio regionale e tre dalla Giunta regionale;

c) tre dipendenti della Regione Lazio con specifiche competenze nella materia;

d) tre esperti in materia di attività di acque minerali e termali designati dalle organizzazioni più rappresentative degli imprenditori nel settore di acque minerali e termali;

e) tre esperti in materia di attività di acque minerali e termali designati dalle organizzazioni dei lavoratori del settore;

f) due esperti designati dall' associazione nazionale comuni d' Italia.

Inoltre, di volta in volta, la commissione dovrà essere

allargata per comprendere:

a) un rappresentante del comune interessato al singolo argomento;

b) un rappresentante della provincia interessata;

c) un rappresentante della comunità montana interessata;

d) un rappresentante dell' unità sanitaria locale interessata.

## **ARTICOLO 41**

Il presidente della commissione potrà far intervenire di volta in volta, senza diritto di voto, studiosi e tecnici esperti nei problemi trattati nelle commissioni stesse.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale di cui al primo comma, lettera c), del precedente articolo.

## **ARTICOLO 42**

Compiti della commissione

La commissione regionale di cui all' articolo 40 della presente legge, dovrà :

- 1) esprimere parere consultivo sul piano regionale e sui suoi eventuali aggiornamenti;
- 2) esprimere parere consultivo sulle singole richieste di permesso, concessione e autorizzazione di cui alla presente legge;
- 3) proporre le modalità per la formazione e la qualificazione del personale e dei tecnici operanti nel settore;
- 4) proporre indirizzi per l' attività promozionale nel settore;
- 5) proporre modalità idonee a rendere effettivamente operante quanto stabilito nella materia dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 per l' attività termale.

## **ARTICOLO 43**

Per i componenti della commissione regionale non appartenente ai ruoli dell' amministrazione si applica la legge regionale 9 giugno 1975, n. 60.

## ARTICOLO 44

Disposizioni finanziarie

I proventi di cui al primo comma dell' articolo 23 della presente legge che saranno introitati dalla Regione e che si presumono in annue L. 20.000.000 saranno imputati al capitolo n. 32119 che si istituisce nello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale annuale 1979 e nel bilancio pluriennale con la seguente denominazione: << Diritti proporzionali versati alla Regione dagli esercenti di sorgenti di acque minerali e termali nel territorio del Lazio >> e con lo stanziamento, di L. 20.000.000 annue.

OMISSIS

Tutte le variazioni al bilancio regionale 1979 disposte dal presente articolo si intendono sia con riferimento alla competenza e sia con riferimento alle previsioni di cassa.

La quota dei proventi di cui al precedente comma, di competenza regionale, determinata in L. 10.000.000, viene iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in aumento dello stanziamento del capitolo numero 528016; la quota da ripartire tra i comuni, ai sensi del quarto comma dell' art. 23 della presente legge viene iscritta al capitolo n. 990054 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio 1979 con la denominazione: << Somma da versare ai comuni a titolo di quote delle somme versate alla Regione dagli esercenti di sorgenti minerali e termali >> e con lo stanziamento di L. 10.000.000.

OMISSIS

Tutte le variazioni al bilancio regionale 1979 disposte dal presente articolo si intendono sia con riferimento alla competenza e sia con riferimento alle previsioni di cassa.

Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge, relativamente alla redazione del piano regionale per le attività termali e minerali di cui al precedente art. 36, nonchè alle spese per il funzionamento della

commissione di cui all' articolo 43 della legge stessa, che si presumono in L. 250.000.000 per l' anno 1979, L. 80.000.000 per l' anno 1980 e L. 70.000.000 per l' anno

1981, si farà fronte mediante utilizzazione dei fondi già

iscritti in bilancio al capitolo n. 528016, il cui stanziamento

presenta la necessaria disponibilità .

OMISSIS

Tutte le variazioni al bilancio regionale 1979 disposte dal presente articolo si intendono sia con riferimento alla competenza e sia con riferimento alle previsioni di cassa.

In relazione all' esercizio della vigilanza di cui allo articolo 32 della presente legge, il cui onere annuo è previsto in L. 15.000.000, nel bilancio regionale 1979 e nel bilancio pluriennale vengono apportate le seguenti variazioni:

OMISSIS

Tutte le variazioni al bilancio regionale 1979 disposte dal presente articolo si intendono sia con riferimento alla competenza e sia con riferimento alle previsioni di cassa.

In relazione all' esercizio della vigilanza di cui allo articolo 32 della presente legge, il cui onere annuo è previsto in L. 15.000.000, nel bilancio regionale 1979 e nel bilancio pluriennale vengono apportate le seguenti variazioni:

Entrata: capitolo n. 43330 << Rimborsi e recuperi diversi dipendenti da spese iscritte nella parte passiva del bilancio >> + L. 15.000.000;

OMISSIS

Tutte le variazioni al bilancio regionale 1979 disposte dal presente articolo si intendono sia con riferimento alla competenza e sia con riferimento alle previsioni di cassa.

In relazione all' esercizio della vigilanza di cui allo articolo 32 della presente legge, il cui onere annuo è previsto in L. 15.000.000, nel bilancio regionale 1979 e nel bilancio pluriennale vengono apportate le seguenti variazioni:

OMISSIS

Spesa: capitolo n. 528017 << Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni >> + L. 15.000.000.

Tutte le variazioni al bilancio regionale 1979 disposte dal presente articolo si intendono sia con riferimento alla competenza e sia con riferimento alle previsioni di cassa.

Tutte le variazioni al bilancio regionale 1979 disposte dal presente articolo si intendono sia con riferimento alla competenza e sia con riferimento alle previsioni di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino

Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque

spetti di osservarla e di farla osservare come  
legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 26 giugno 1980

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il  
21 giugno 1980.

